



PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE

DAL DECRETO DEL FARE

(D.L. n.69 del 21.06.2013 convertito in legge n. 98 del 09.08.2013 Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20.08.2013)

(in vigore dal 21.08.2013)

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del sopra citato decreto, introduce alcune conferme e alcune novità di cui nel seguente comunicato se ne sintetizzano le parti più importanti.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC Art. 31

In sede di conversione l'ampliamento della durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stato "fissato" a **120 giorni** (il testo originario del Decreto prevedeva una durata pari a 180 giorni). Fino al 31 dicembre 2014 questa disposizione si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati (art 8-sexies).

È inoltre previsto che qualora non sussistano i requisiti per il rilascio del DURC, l'interessato (anche per il tramite del Consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti ex art. 1, Legge n. 12/79) è "invitato" a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.

La validità quadrimestrale (120 giorni) si applica solo ai certificati emessi a decorrere dal 21 agosto; i DURC rilasciati prima invece, aggiunge il ministero, "godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente" non essendo stata convertita in legge la norma che fissava la validità di 180 giorni.

RESPONSABILITA' FISCALE NEGLI APPALTI Art. 50

È confermata la modifica del comma 28 dell'art. 35, DL n. 223/2006, in base al quale in caso di contratto di appalto / subappalto, l'**appaltatore è solidalmente responsabile** con il subappaltatore **soltanto** per il versamento delle **ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente** nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto (è stata soppressa la **responsabilità solidale per il versamento dell'IVA**).

Si rammenta che la responsabilità solidale:

è applicabile ai contratti di appalto / subappalto di **opere, forniture o servizi** conclusi da: soggetti che pongono in essere operazioni **rilevanti ai fini IVA**;
soggetti ex artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.);

non è applicabile alle “*stazioni appaltanti*” ex art. 3, comma 33, D.Lgs. n. 163/2006 (amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti ex art. 32, D.Lgs. n. 163/2006);

ha un'**applicazione generalizzata** e pertanto non è limitata al settore edile.

N.B. Va evidenziato che il **DURT**, ossia il documento unico di regolarità tributaria, introdotto nell'iter di conversione del Decreto, con l'intento di “scaricare” la responsabilità dell'appaltatore / committente, è stato **soppresso** dalla versione definitiva della legge di conversione.

ESTENSIONE UTILIZZO MOD. 730 Art. 51-bis

In sede di conversione è stata prevista l'**estensione dal 2014 dell'utilizzo del mod. 730** anche ai soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati (art. 50, comma 1, lett. a, c, c-bis, d, g, i e l, TUIR) **in assenza del sostituto d'imposta** tenuto ad effettuare il conguaglio.

In presenza di un credito il rimborso è effettuato direttamente dall'Amministrazione finanziaria; in caso di debito il CAF / professionista abilitato / sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale invia telematicamente il mod. F24 ovvero consegna lo stesso al contribuente.

In via transitoria la nuova disposizione è applicabile **anche per i redditi 2012** presentando la dichiarazione (mod. 730/2013) **dal 2.9 al 30.9.2013**, soltanto nel caso in cui dalla stessa **risulti un credito**.

Con il Provvedimento 22.8.2013 l'Agenzia delle Entrate ha emanato le relative modalità operative. La stessa Agenzia con la Circolare 22.8.2013, n. 28/E ha fornito gli opportuni chiarimenti in merito alla nuova disposizione (transitoria) sopra accennata.

NOVITA' IN MATERIA DI RISCOSSIONI Art. 52

DILAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Sono confermate le modifiche introdotte in materia di riscossione mediante ruolo disciplinata dall'art. 19, DPR n. 602/73. L'attuazione delle nuove disposizioni è comunque demandata all'emanazione di un apposito DM.

Con l'introduzione del **nuovo comma 1-quinquies** è possibile ottenere un'**ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo**.

In particolare la **rateazione** concessa al contribuente:

🕒 fino ad un massimo di 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (comma 1 del citato art. 19);

DECADENZA DALLA RATEAZIONE

Per effetto della modifica del comma 3 del citato art. 19, è ora prevista la **decadenza** dal beneficio della **rateazione** in caso di **omesso pagamento, nel periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive** (anziché di 2 rate consecutive).

PIGNORAMENTI MOBILIARI

Con la modifica dell'art. 62, DPR n. 602/73 è disposto che il pignoramento dei **beni indispensabili** all'esercizio dell'impresa / professione ex art. 515, comma 3, cpc, è **limitato ad 1/5 del relativo valore** ed è ammesso soltanto a condizione che il **presumibile valore di realizzo** degli altrui beni rinvenuti dall'ufficiale della riscossione sia **incapiente** rispetto al debito.

In caso di pignoramento al debitore è comunque affidata la **custodia dei beni**.

Inoltre il **primo incanto** non può essere fissato prima di 300 giorni dal pignoramento.

La disposizione è applicabile anche in caso di debitore **costituito in forma societaria** e, in ogni caso, anche se nelle attività del debitore risulta una **prevalenza del capitale investito sul lavoro**.

IMPIGNORABILITÀ' DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Come previsto dal nuovo comma 1 dell'art. 76, DPR n. 602/73, l'azione esecutiva da parte dell'Agente della riscossione **non può essere attivata** con riferimento **all'unico immobile** di proprietà del debitore adibito ad **abitazione principale** (ad esclusione delle abitazioni di lusso e dei fabbricati categorie A/8 e A/9).

Salvo quanto sopra esaminato, l'espropriazione immobiliare può essere attivata soltanto in presenza di un **credito complessivo superiore a €120.000**.

In sede di conversione è stata introdotta la **preclusione all'espropriazione** anche con riferimento ad **«uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali»»** da un DM di prossima emanazione.

FERMO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI

In sede di conversione è stata introdotta una specifica disposizione in materia di iscrizione del fermo dei **beni mobili registrati**, di cui all'art. 86, comma 2, DPR n. 602/73.

Oltre a prevedere l'invio al debitore di una **specificata comunicazione preventiva** contenente l'avviso dell'attivazione del fermo amministrativo in caso di inadempimento entro 30 giorni, il Legislatore ha introdotto il **divieto di fermo amministrativo** per i **veicoli strumentali** all'attività d'impresa / professione.

È **onere del debitore** dimostrare all'Agente della riscossione, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la **«strumentalità» del bene**. A tal fine dovranno essere specificate le condizioni al sussistere delle quali il bene può essere considerato «strumentale».

FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DA PARTE DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE Art. 2

L' art. 2 della Legge prevede che al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le micro, le piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.

I finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche aderenti ad un'apposita convenzione, hanno durata massima di 5 anni dalla data della stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto.

I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili.

La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento.

Alle imprese che utilizzano la norma introdotta dal Decreto del Fare il Ministero dello sviluppo economico concederà un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti.

LA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI (SPESOMETRO)

(provvedimento n. 94908 del 02.08.2013)

L'art. 21, D.L. n. 78/2010, ha introdotto l'obbligo di **comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate** le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute **rilevanti ai fini IVA** (c.d. elenchi clienti-fornitori o spesometro).

Successivamente, l'art. 2, comma 6, DL n. 16/2012, modificando l'originaria disciplina, ha disposto, **a decorrere dal 2012**, l'obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali: è previsto **l'obbligo di emissione della fattura**, indipendentemente dal relativo ammontare; **non è previsto l'obbligo di emissione della fattura**, soltanto se di ammontare pari o superiore a €3.600 (al lordo IVA).

Con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche e i termini di presentazione della comunicazione in esame. A **regime** (2013 e successivi) la comunicazione va effettuata:

- **entro il 10.4 dell'anno successivo** per i contribuenti con **liquidazione IVA mensile**;
- **entro il 20.4 dell'anno successivo** per tutti gli **altri soggetti**.

INVIO COMUNICAZIONE RELATIVA AL 2012

Per il **2012**, il termine di presentazione della comunicazione è così individuato:

- **12.11.2013** per i soggetti mensili;
- **21.11.2013** per tutti gli altri soggetti.

FATTURE EMESSE A RICHIESTA DEL CLIENTE

Come previsto espressamente dal citato Provvedimento, per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, **l'emissione della stessa determina comunque l'obbligo di comunicare l'operazione**, a prescindere dall'importo.

SEMPLIFICAZIONI PER COMMERCianti AL MINUTO E AGENZIE DI VIAGGIO

La stessa Agenzia, per motivi di semplificazione, ha introdotto **una deroga alla regola generale** di comunicare tutte le fatture a prescindere dall'importo prevedendo che:

- i **commercianti al minuto e soggetti assimilati** (alberghi, ristoranti, ecc.);
- le **agenzie di viaggio**;

per il 2012 e 2013, possono comunicare soltanto le **fatture di importo pari a superiore a €3.600, al lordo dell'IVA**.

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI

Sono obbligati alla comunicazione in esame **tutti i soggetti titolari di partita IVA** che effettuano le operazioni sopra accennate.

Nel citato Provvedimento l'Agenzia **esonera** dall'obbligo i **contribuenti minimi** nonché gli **Enti pubblici** in relazione alle operazioni effettuate/ricevute **nell'ambito dell'attività istituzionale**.

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- le importazioni;
- le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72;
- le operazioni intracomunitarie;

- le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 7, DPR n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria;
- le operazioni di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

ULTERIORI UTILIZZI DELLA COMUNICAZIONE

Come disposto espressamente dal citato Provvedimento, il modello della comunicazione in esame **può / deve** essere utilizzato anche per **altre specifiche comunicazioni** da effettuare all'Agenzia: In particolare, il modello:

- **può essere utilizzato** per comunicare i dati relativi ai **beni in leasing/noleggìo**;
- **deve essere utilizzato** per comunicare i dati degli **acquisti (annotati dall'1.10.2013) da San Marino**;
- deve essere utilizzato** per comunicare i dati delle **operazioni con Paesi black-list (effettuate dall'1.10.2013)**.

MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione può essere effettuata utilizzando **2 modalità** (alternative), ossia:

- **analitica**;
- **aggregata**.

La scelta della modalità vincola l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a:

- acquisti da operatori economici sammarinesi;
- acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- acquisti di beni/prestazioni di servizi legate al turismo.

SEMPLIFICAZIONI PER L'INVIO DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO

Il disegno di legge sulle semplificazioni fiscali, approvato nei giorni scorsi dal Governo, contiene importanti novità sul fronte degli adempimenti connessi allo status di esportatore abituale ai fini Iva, nonché sugli obblighi previsti in capo al fornitore dell'esportatore abituale per la presentazione telematica delle dichiarazioni d'intento ricevute. In particolare, l'art. 23 del predetto disegno di legge propone la modifica dell'art. 1, co. 1, lett. c), del D.L. n. 746/1983 in materia di rilascio e presentazione della dichiarazione d'intento all'Amministrazione finanziaria, nonché la conseguente modifica del sistema sanzionatorio previsto nell'art. 7, co. 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997.

In primo luogo, viene stabilito che l'**esportatore abituale** che intenda acquistare beni o servizi senza applicazione dell'Iva deve **dapprima presentare la dichiarazione d'intento in via telematica all'Amministrazione Finanziaria** (che rilascia apposita ricevuta), e solo successivamente a tale adempimento consegna al fornitore (ovvero alla dogana) la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di presentazione telematica all'Agenzia. Evidenziando che tali adempimenti devono essere effettuati **prima dell'effettuazione dell'operazione**, rispetto al quadro normativo attualmente vigente viene "aggiunto" l'obbligo di invio telematico della dichiarazione d'intento all'Amministrazione finanziaria, la quale viene dunque in possesso degli estremi del soggetto che si qualifica come esportatore abituale già prima dell'utilizzo del plafond stesso.

Logica conseguenza della descritta novità è la **modifica proposta in relazione agli adempimenti del fornitore dell'esportatore abituale**, il quale non sarà più obbligato all'invio, entro il termine della liquidazione Iva del periodo in cui ha effettuato operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, lett. c), del DPR 633/1972, della comunicazione telematica all'Agenzia dei dati contenuti nella dichiarazione d'intento ricevuta, in quanto viene introdotto l'**obbligo di riepilogo nella dichiarazione annuale Iva dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute**. In buona sostanza, dalle modifiche proposte emerge un corretto spostamento degli obblighi di comunicazione dal fornitore dell'esportatore abituale in capo a quest'ultimo, e più precisamente: l'esportatore abituale deve inviare telematicamente la dichiarazione d'intento all'Amministrazione finanziaria prima di inviarla al fornitore o alla dogana; il predetto adempimento comporta il **venire meno dell'obbligo di trasmissione telematica in capo al fornitore dell'esportatore abituale dei dati contenuti nella dichiarazione d'intento**, in quanto già conosciuti dall'Agenzia. Sarà quindi sufficiente un riepilogo nella dichiarazione Iva annuale.

Come anticipato, a seguito delle predette modifiche è stato altresì **aggiornato il presupposto per l'applicazione delle sanzioni in capo al fornitore dell'esportatore abituale** che proceda alla cessione non imponibile di beni e servizi senza previa ricezione della dichiarazione d'intento, disciplinata dall'art. 7, co. 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997. In particolare, si prevede che la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta è applicabile al cedente o prestatore che effettui operazioni non imponibili, ex art. 8, lett. c), del DPR 633/1972, *“prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate”*. Infine, per quanto riguarda la decorrenza delle descritte modifiche, il co. 3 dell'art. 23 del ddl semplificazioni stabilisce che le stesse si rendono applicabili *“alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a partire dal 1° gennaio 2014”*.